

Cassazione penale sez. V, 25/01/2021, n. 3034

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata al Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di (*omissis*) per il reato di atti persecutori, commesso ai danni di (*omissis*), compagna dell'imputato, mentre ha revocato le statuizioni civili e ha ridotto la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato.

Dal verbale, redatto il 25 febbraio 2019, da personale della Questura di Benevento, risulta la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione dell'imputato.

La Corte di appello ha ritenuto non efficace la remissione, qualificandola come extraprocedurale laddove l'articolo 612-bis c.p., comma 4, stabilisce che la remissione di querela può essere solo processuale; una tale interpretazione, sostiene il ricorrente, contrasterebbe con il consolidato indirizzo della Corte di cassazione.

2.2. Con il terzo motivo lamenta inosservanza degli articoli 42 e 43 c.p.. Le condotte del ricorrente sarebbero state animate solo dal desiderio di incontrare e tenere con sé i due figli nati dalla relazione con la persona offesa. L'unico episodio di violenza sarebbe quello commesso dall'imputato contro sé stesso, quando, per disperazione, si è sferrato con una coltellata al ventre.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. rito scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il reato è procedibile di ufficio in ragione della condotta attuata attraverso minacce gravi reiterate e che le ulteriori doglianze attingono alla ricostruzione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, avuto riguardo alla intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 152 c.p..

2. Deve rilevarsi che la persona offesa, tramite il proprio procuratore speciale all'uopo nominato, ha rimesso la querela, con dichiarazione raccolta in data 25 febbraio 2019, dalla

Questura di Benevento, e che, nel medesimo contesto, il procuratore speciale dell'imputato ha accettata la remissione.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, trattasi di remissione validamente effettuata, posto che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'articolo 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione processuale, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'articolo 152 c.p. e articolo 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità (cfr. Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, D V., Rv. 266528).

3. Nella requisitoria scritta la Procura Generale solleva la questione della irrevocabilità della querela, ravvisando, nella specie, i presupposti di operatività dell'articolo 612-bis c.p., comma 4, laddove prevede che la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, comma 2.

4. Ritene il collegio che non si versi in tale ipotesi, per le ragioni di seguito indicate.

4.1. La norma citata ancora la previsione di irrevocabilità della querela a uno specifico presupposto: la sussistenza di minacce che devono essere reiterate e assumere gli specifici caratteri previsti dall'articolo 612 c.p., comma 2, vale a dire devono essere gravi o fatte in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p., cioè con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o supposte.

In sostanza, ai fini della applicabilità della disposizione in rassegna, la condotta materiale del reato di atti persecutori è tipizzata dall'articolo 612-bis c.p., comma 1, in condotte reiterate di minaccia o molestia che deve estrinsecarsi in almeno due episodi di minaccia, entrambi connotati dalla circostanza aggravante specifica di cui all'articolo 612 c.p., comma 2, (cfr. Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 2016, Rv 266043; conf. Sez 5, n. 5092 del 14/01/2020, V. non massimata).

4.2. Nell'ottica processuale, occorre chiarire se tale connotazione debba risultare o meno dall'imputazione.

Come noto, sul tema della modalità di contestazione delle circostanze aggravanti, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).

La decisione ha delineato i limiti in cui una circostanza aggravante può legittimamente dirsi contestata in fatto, con cioè intendendosi una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione

della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi».

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative.

Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio.

Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Ne può essersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie».

4.3. Occorre stabilire, allora, se tale principio, affermato con riferimento alla disciplina delle circostanze aggravanti, possa valere anche nel caso in cui dette circostanze non rilevino in quanto tali, ma solo come connotazioni modali della condotta incidenti ad altri effetti e, nella specie, sulla revocabilità della querela.

Il collegio è orientato a dare al quesito risposta positiva.

Invero, anche nel caso in rassegna (come in quello deciso dalle Sezioni Unite Sorge), viene in rilievo il diritto dell'accusato a vedersi contestati, in maniera sufficientemente chiara e precisa,

tutti gli elementi fattuali che integrano e caratterizzano la fattispecie, siâ?? da consentirgli di averne piena contezza e di poter esercitare, in maniera adeguata, la propria difesa sugli stessi.

In conformitaâ?? con la previsione dellâ??articolo 6, comma 3, lettera a) CEDU per la quale â??ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel piuâ?? breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellâ??accusa elevata a suo caricoâ?•, il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dellâ??accusa comprende, secondo le Sezioni Unite Sorge, le circostanze aggravanti quanto alla loro incidenza sullâ??entitaâ?? del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie, noncheâ?•, puoâ?? aggiungersi in questa sede, sulle sue connotazioni modali e sulle relative implicazioni circa il complessivo regime di procedibilitaâ?? dellâ??azione penale.

In sintesi, eâ?? opinione del collegio che la condizione di irrevocabilitaâ?? della querela ex articolo 612-bis c.p., comma 4, debba emergere dallâ??imputazione in modo che risulti, in maniera chiara e precisa, la contestazione di minacce reiterate attuate con modalitaâ?? integranti la circostanza aggravante di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2.

Il che, a ben vedere, orienta non solo lâ??imputato, ma anche la persona offesa nelle rispettive difese e scelte processuali o extraprocessuali.

4.4. Nel caso in esame, lâ??elemento in rassegna non si ricava dallâ??editto accusatorio.

Lâ??imputazione parla di una â??condotta di minacce, di molestie e di violenzaâ?•, senza ulteriori precisazioni.

Nel descrivere le minacce, non ne viene esplicitata la natura â??graveâ?• neâ?? in modo diretto, neâ?? mediante lâ??impiego di formule equivalenti, neâ?? attraverso lâ??indicazione della relativa norma.

Sono invece richiamati due episodi:

â?? il primo, verificatosi il 4 gennaio 2018, quando lâ??imputato ha minacciato la persona offesa â??di morte e con due bottiglie di benzinaâ?•;

â?? il secondo, accaduto quattro giorni dopo, nel corso del quale lâ??imputato ha minacciato la compagna di provocarle danni fisici e di ammazzarla.

Orbene, rispetto al primo episodio, lâ??indicazione dellâ??oggetto utilizzato per la minaccia (due bottiglie di benzina) esaurisce la componente circostanziale dellâ??uso di unâ??arma dunque lâ??indicazione del fatto materiale eâ?? di per seâ?? sufficiente a far comprendere allâ??imputato che quella condotta di minaccia si connota nei termini di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2, in relazione allâ??articolo 339 c.p..

Di contro, riguardo al secondo episodio, la minaccia di danno fisico o di morte include componenti valutative che non consentono di desumere, in via automatica, dalle parole utilizzate, l'elemento circostanziale della gravità della minaccia di cui all'articolo 612 c.p., comma 2, (sul tema specifico della circostanza aggravante in rassegna cfr. Sez. 5 n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596; Sez. 5, n. 1294 del 22/11/2018, dep. 2019, Genzano; conf. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turea, Rv. 27915802).

Escluso, pertanto, che, riguardo al secondo fatto, l'imputazione dia corpo alla contestazione di una minaccia aggravata, il fatto contestato (e ritenuto dai giudici di merito che nulla dicono al riguardo) è una minaccia semplice.

Va aggiunto che né il Tribunale, né la Corte di appello si sono espressi sui caratteri delle minacce. Anzi il giudice di secondo grado, incentrando il proprio giudizio sulla qualificazione giuridica della remissione di querela, sembra darle per scontata la revocabilità.

Ne consegue che le minacce gravi non sono reiterate, dunque, in assenza delle condizioni previste dall'articolo 612-bis c.p., comma 4, torna applicabile la regola generale della revocabilità della querela.

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex articolo 340 c.p.p., comma 4.

L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato (*omissis*).

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d'ufficio.

Campi meta

Massima : *In tema di atti persecutori, Ã" idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'â??autoritÃ giudiziarica, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che lâ??art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione â??processualeâ?¸, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilitÃ effettuare la remissione anche con tali modalitÃ .*

Supporto Alla Lettura :

ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male piÃ¹ grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti. Introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009, con l'inserimento dell'art. 612 bis c.p., non tutela soltanto il soggetto che ne Ã" stato vittima in prima persona, ma anche le persone legate a quest'ultimo da vincoli di parentela o relazioni affettive. Atti persecutori possono essere per esempio:

- il danneggiamento della propria auto;
- le aggressioni verbali in presenza di testimoni;
- l'invio di baci o sguardi insistenti, non desiderati e minacciosi;
- lo stalking telefonico;
- la pubblicazione di post o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;
- lo stalking su whatsapp o quello sul lavoro;

Nel momento in cui si verifica un reato di atti persecutori, il giudice ha la possibilitÃ di applicare alcune misure coercitive, come per esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o dai parenti congiunti o legati a lei da relazioni affettive. In aggiunta la persona offesa prima di fare querela per atti persecutori, potrÃ scegliere di procedere con l'ammonimento al questore.